

Roma, 13 dicembre 1999

Prot. n. 13883 MCV/cs.

Ai Presidenti dei Comitati Regionali  
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali  
Ai Delegati Provinciali  
Ai Presidenti dei Comitati Tecnici Territoriali  
e p.c. Ai Consiglieri Federali

OGGETTO: Certificazioni mediche di legge.

A seguito di numerose richieste di informazioni sull'argomento si ritiene opportuno ricordare che in base alla normativa vigente è da ritenersi attività agonistica quella svolta dai tesserati della FIB appartenenti a qualsiasi categoria quando:

- A - 1) fanno parte di Rappresentative nazionali (convocazione in nazionale);
- 2) partecipano ai Campionati Italiani (di qualsiasi categoria).
- B - Tutti i tesserati appartenenti alla categoria Allievi.

La visita di idoneità la cui periodicità è biennale, prevede:

- 1) Visita medica
- 2) Esame completo delle urine
- 3) Elettrocardiogramma a riposo.

Per l'espletamento delle visite di idoneità all'attività agonistica gli atleti potranno rivolgersi a qualsiasi struttura, pubblica o privata, convenzionata e/o autorizzata dalla Regione di residenza.

Tutta la restante attività federale rientra nell'ambito dell'attività sportiva non agonistica per cui è richiesta una certificazione medica attestante lo stato di buona salute per l'ottenimento della quale è sufficiente rivolgersi al medico di famiglia.

Si precisa che i Presidenti delle società sono responsabili della tenuta agli atti delle certificazioni presso le società.

Si prega pertanto di voler dare la massima divulgazione a quanto esposto presso le società di Vostra competenza.

E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot.ssa M. Claudia VANNINI)

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
Corso d'Italia 35/b - 00198 Roma

Roma, 15 gennaio 1994

~~Ai Sigg.ri Presidenti dei Comitati  
Regionali e Provinciali F.I.B.~~

Prot.n.: 623/MCV/d1

Oggetto: Certificazioni mediche.

L O R O S E D I

Si porta a conoscenza degli interessati che per il rilascio delle certificazioni mediche vige quanto disposto con D.M. del 18.10.1982 G.U. 5.3.82 n° 63, sulle "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", cui si fa riferimento.

E' da ritenersi attività agonistica quella svolta dai tesserati della FIB appartenenti a qualsiasi categoria quando:

- A - 1) fanno parte di rappresentative nazionali;
- 2) partecipano ai Campionati Italiani.
- B - Tutti i tesserati appartenenti alla categoria Allievi.

In particolare, il Decreto per la disciplina sanitaria delle bocce prevede che la visita di idoneità agonistica comprenda:

- 1) Visita medica
- 2) Esame completo delle urine
- 3) Elettrocardiogramma a riposo


La periodicità della visita è biennale e le certificazioni mediche vengono rilasciate dalle USSL o dagli Istituti di Medicina dello Sport convenzionati.

La presentazione, da parte dell'interessato, del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica. Detta certificazione va conservata presso la società sportiva di appartenenza. Il Presidente della società è responsabile in caso di mancata visita. Tutta la restante attività federale rientra nell'ambito dell'attività sportiva non agonistica per la quale è sufficiente una certificazione medica attestante lo stato di buona salute. Anche questa certificazione va conservata presso la società sportiva di appartenenza.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE  
(Dott.ssa M. Giordano Vanni)

IL PRESIDENTE  
(Romolo Rizzoli)



Prot. n. 9268/MCV/d1

Roma, 28 settembre 1994

- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
  - Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
- e p.c.
- Ai Consiglieri Federali
  - Alla Commissione Arbitrale

L O R O S E D I

Il Consiglio Federale, nella riunione del 3 settembre u.s.,  
- preso atto della relazione della Commissione Medica Federale del 16 giugno 1994;  
- tenuto conto che l'attuale normativa sulle certificazioni mediche per lo sport delle bocce non risponde all'effettivo impegno fisico richiesto in alcune prove del Volo,  
ha deliberato che nelle specialità in cui sono previste prove di tiro veloce sia individuale che a staffetta è fatto obbligo ai giocatori di qualsiasi categoria di sottoporsi alla visita medica di tipo B indicata nel D.M. del 18.2.82 sulle "norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" (visita medica - esame completo delle urine - elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo - spirometria).

Detta certificazione verrà conservata presso la Società sportiva di appartenenza.

Le Società sono responsabili della corretta applicazione della suddetta disposizione.

Si pregano gli organi in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(M. CRISTINA VERINI)